

Il Presidente

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO N. 10 DEL 01 APRILE 2026.

Oggetto: PROROGA INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE RELATIVO AL SETTORE SOCIALE ED EDUCATIVO ASSOCIATO - CENTRALIZZATI ALLA DOTT.SSA MARIA GRAZIA SIMONELLI

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE a seguito della estinzione della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, è stata costituita l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano ai sensi della L.R. n. 21/2012;

VISTI:

- l'articolo 50, comma 10 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che dispone "*Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali"*;
- Il D.lgs. 30/03/2001 n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- Gli articoli 16, 17, 18 e 19 del nuovo CCNL 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali in ordine agli Incarichi di Elevata Qualificazione, ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi, nonché il relativo trattamento economico e delle retribuzioni di risultato degli stessi;
- l'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che individua le funzioni e responsabilità che fanno capo ai Dirigenti;

RICHIAMATO l'articolo 109 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma "*2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione*.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 29, comma 8 e dell'art. 42 del vigente statuto dell'Unione, il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, che svolgono le funzioni ad essi attribuite dalla legge o dal regolamento;

VISTO:

- L'allegato "*organigramma unione dei comuni dell'appennino reggiano*" alla deliberazione di Giunta dell'Unione n. 118 del 12.12.2018;
- La modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori adottata con deliberazione di giunta n. 78 del 17/09/2025;
- Il regolamento per l'istituzione, nomina, revoca e graduazione delle posizioni di elevata qualificazione dell'Unione Montana dei comuni dell'Appennino Reggiano e dei comuni

aderenti, approvato con delibera di Giunta n. 75 del 11/09/2023;

VISTI gli articoli del nuovo CCNL del 16.11.2022 Comparto Enti Locali:

- n. 16 – "*Incarichi di Elevata Qualificazione*", il quale prevede:
  1. *Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:*
     - *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;*
     - *conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.*
  2. *Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:*
     a) *posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
     b) *posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*
  3. *Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.*
  4. *Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:*
     a. *presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti; ……omissis…….*
- n. 19 "*Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ*" che stabilisce:
  "1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL";
  Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di

garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali;
I Comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito;
Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di E.Q., ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'articolo 8 del CCNL del 14.09.2000";

VISTO:

- l'art. 18 del Regolamento Unico di Organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e dei Comuni aderenti, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 79 del 6.09.2018, ed in particolare il comma 8, che stabilisce che: "*Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti a tempo determinato e per la durata correlata ed adeguata agli obiettivi affidati. La nomina non può eccedere il termine di cinque anni, fatto salvo il limite ulteriore del mandato del Sindaco/Presidente dell'Unione. Gli incarichi, in costanza del rapporto di lavoro, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro 90 giorni dall'inizio del mandato del Sindaco/Presidente dell'Unione; periodo durante il quale mantengono la loro operatività. Decorso tale termine, in assenza di provvedimento espresso, gli incarichi conferiti a personale a tempo indeterminato si intendono confermati sino a diversa disposizione.*";
- il "*Regolamento per l'istituzione, nomina, revoca e graduazione delle posizioni di elevata qualificazione dell'unione montana dei comuni dell'appennino reggiano e dei comuni aderenti".* approvato con deliberazione di giunta dell'Unione n. 75 del 11/09/2023, con particolare riferimento all' *"Articolo 2 - Il conferimento di incarichi di Responsabile del Servizio*", comma "*7. Il Presidente/Sindaco neo-eletto, con proprio provvedimento, per garantire la continuità amministrativa e gestionale può confermare provvisoriamente gli incarichi cessati per un periodo non superiore a 120 giorni, per consentire lo svolgimento delle procedure di attribuzione dei nuovi incarichi. In caso contrario si considerano prorogati per la medesima durata*";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 25 del 25/09/2025, resa immediatamente eseguibile, con la quale il sottoscritto dott. Emanuele Ferrari è stato eletto Presidente dell'Unione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 29, comma 8, e dell'art. 40, comma 1, del vigente Statuto dell'Unione Montana, il Presidente nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi che svolgono le funzioni ad essi attribuite dalla legge e dal regolamento;

CONSIDERATO che:

- a seguito dell'approvazione della deliberazione di giunta dell'Unione n. 112 del 03/12/2025 ad oggetto: "*Approvazione del progetto di rafforzamento della capacità istituzionale e*

amministrativa dell'Unione montana dei comuni dell'Appennino Reggiano bando regionale di cui alla dgr n. 1808/2024 - presa d'atto ed approvazione del progetto aggiornato e dello stato di attuazione", è stato dato avvio alla procedura riorganizzazione dell'ente;

- quanto approvato con la summenzionata deliberazione prevede una ridistribuzione delle competenze fra i vari responsabili di settore in particolare nell'ambito Sociale/Scuola e in quello degli Affari Generali;

CONSIDERATO che l'anzidetta riorganizzazione avrebbe dovuto trovare una prima attuazione dal 01/04/2026, con proprio precedente Decreto **n. 3 del 21 gennaio 2026** si stabiliva di confermare, senza soluzione di continuità con incarichi precedenti e **fino al 31 marzo 2026**, tra le altre anche la seguente titolarità di Elevata Qualificazione:

decreto n.	del	Settore	Titolare
27	11/12/2024	Sociale ed educativo associato – centralizzati	Dott.ssa Maria Grazia Simonelli

RILEVATO che, allo stato, il percorso di riorganizzazione dell'Ente – strettamente connesso al progetto di rafforzamento amministrativo e alla ridefinizione della struttura organizzativa – non ha ancora trovato compiuto perfezionamento, anche in ragione della complessità del processo, della necessità di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e delle interlocuzioni tuttora in corso;

CONSIDERATO che la mancata definizione del nuovo assetto organizzativo non consente, allo stato, di procedere in modo coerente e definitivo alla pubblicazione degli avvisi e al conferimento dei nuovi incarichi di Elevata Qualificazione;

RITENUTO, pertanto, necessario garantire la continuità dell'azione amministrativa e il regolare funzionamento dei servizi, evitando soluzioni di discontinuità nella direzione e nel coordinamento delle strutture;

VALUTATO che, nelle more della conclusione del processo di riorganizzazione, risulta opportuno prorogare gli incarichi in essere, quale misura funzionale alla salvaguardia dell'efficienza, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione;

PRECISATO che la presente proroga è disposta nelle more del processo di attuazione del nuovo assetto organizzativo dell'Ente e che al termine di esso si procederà alla conseguente ridefinizione degli incarichi di Elevata Qualificazione, in coerenza con la nuova struttura;

D E C R E T A

1) **DI CONFERMARE**, secondo il combinato disposto dall'art. 18 c. 8 del "*Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – organizzazione degli enti*" e art. 2 c. 7 del "*Regolamento per l'istituzione, nomina, revoca e graduazione delle posizioni di elevata qualificazione dell'unione montana dei comuni dell'appennino reggiano e dei comuni aderenti",* per le motivazioni sopra riportate, senza soluzione di continuità con incarichi precedenti, la seguente titolarità di Elevata Qualificazione:

decreto n.	del	Settore	Titolare
27	11/12/2024	Sociale ed educativo associato – centralizzati	Dott.ssa Maria Grazia Simonelli

fino alla scadenza dell'incarico dell'attuale Presidente dell'Unione (**25/05/2027**)**,** salvo che nel frattempo, venuto a completamento il processo di attuazione del nuovo assetto organizzativo dell'Ente, non si renda necessaria una ridefinizione degli incarichi di Elevata Qualificazione, in coerenza con la nuova struttura;

2) **DI STABILIRE** che rimane confermato per il periodo di cui al precedente punto 1 tutto quanto stabilito nel precedente decreto 27 del 11.12.2024 fra cui i compensi previsti, le sostituzioni in caso di assenza e quant'altro non espressamente modificato dal presente atto.

Castelnovo ne' Monti, 01/04/2026

IL PRESIDENTE
Dott. Emanuele Ferrari

Emanuele
Ferrari
01.04.2026
11:10:30
GMT+02:00